

**Ordinanza d'applicazione del Regolamento per
la gestione dei rifiuti (OMGR)**

(del 1° aprile 2019)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati l'art. 192 LOC e il Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR),

o r d i n a:

Capitolo I

Organizzazione delle raccolte

Art. 1 ¹Il servizio di raccolta dei RSU è organizzato tre volte la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

RSU
(Art. 9 RGR)

²Qualora il servizio di raccolta cade in giorno festivo lo stesso viene rinviato, di regola, al primo giorno feriale immediatamente successivo, escluso il sabato.

Art. 2¹ I rifiuti ingombranti vengono raccolti trimestralmente, di regola il secondo mercoledì dei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, secondo le norme dell'art. 12 RGR.

Rifiuti ingombranti
(Art. 12 RGR)

²I rifiuti ingombranti devono essere esposti sul ciglio delle strade principali, tra le ore 07:00 e le ore 09:00 dei giorni di raccolta.

³Alternativamente alla raccolta "porta a porta" il Municipio può organizzare 2 volte all'anno la consegna presso il centro di raccolta di Via Ponte Tresa e nelle forme dello "scambio dell'usato".

Art. 3 ¹Gli scarti vegetali compostabili sono raccolti mediante il sistema "porta a porta", di regola a cadenza quindicinale².

Scarti vegetali
(Art. 13 RGR)

²I sacchi e/o i contenitori devono essere esposti sul ciglio delle strade principali, tra le ore 07:00 e le ore 09:00 dei giorni di raccolta³.

³Gli scarti vegetali possono pure essere consegnati presso la piazza intercomunale di compostaggio di Viglio durante i giorni e gli orari d'apertura. La consegna è a cura e a carico dei privati presentando l'apposito modulo ottenibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.sorengo.ch/raccolta-rifiuti.

Art. 4⁴ I rifiuti devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori interrati.

Modalità di consegna⁵
(Art. 10 RGR)

²È vietato depositare rifiuti all'esterno dei contenitori, sono riservati gli art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 2.

³Nella consegna dei rifiuti devono essere rispettate le indicazioni apposte sui contenitori in particolare per quanto riguarda l'eliminazione di rifiuti passibile di generare rumori molesti quali, segnatamente il vetro.

¹ Art. modificato con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

² Cpv. modificato con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

³ Cpv. modificato con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

⁴ Art. modificato con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

⁵ Marginale modificata con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

Art. 5⁶ ...

**Modalità di raccolta:
Cassonetti privati**
(Art. 10 RGR)

Art. 6 Il Municipio emana annualmente, con invio a tutti i fuochi ed esposizione sul sito WEB del Comune entro la fine dell'anno in corso per l'anno successivo, il calendario ecologico contenente tutte le indicazioni circa i giorni, gli orari e le modalità di raccolta dei diversi tipi di scarto sulla base del calendario civile annuale.

Calendario ecologico
(Art. 23 RGR)

Capitolo II Tariffe e contenitori

Art. 7⁷ ¹Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue⁸:

Tasse base
(Art. 20 RGR)

- | | |
|--|--------------|
| a. economie domestiche: | |
| - 1 persona | Fr. 110.-- |
| - 2 persone | Fr. 114.-- |
| - 3 persone | Fr. 118.-- |
| - 4 e più persone | Fr. 120.-- |
| - residenze secondarie | Fr. 120.-- |
| b. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso
istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili | Fr. 1'000.-- |
| c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini, che
occupano più di tre unità al 100% incluso il titolare | Fr. 800.-- |
| d. negozi, commerci al dettaglio e simili aventi una
superficie operativa o di vendita superiore a mq. 50 | Fr. 800.-- |
| e. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili | Fr. 950.-- |
| f. uffici, artigiani e simili: | Fr. 300.-- |

²Le attività di cui alle lett. c) e d) che non raggiungono i limiti indicati sono assoggettate nella categoria di cui alla lett. f).

³Le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette unicamente al pagamento della tassa base di cui alla lett. a).

Art. 8 ¹Per la consegna dei RSU è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali recanti il nome del Comune⁹.

Tipi di sacco e rivenditori
(Art. 21 cpv. 3 RGR)

²Gli stessi possono essere acquistati presso la Cancelleria comunale e presso i commerci al dettaglio presenti sul territorio comunale.

³I rivenditori autorizzati sono elencati nel calendario ecologico annuale.

Art. 9¹⁰ Il prezzo dei sacchi, per rotoli da 10 pezzi IVA inclusa, è così stabilito:

Tariffe e formato sacchi¹¹
(Art. 21 cpv. 2 RGR)

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Sacchi da 17 litri (10 pz.) | Fr. 5.60 |
| • Sacchi da 35 litri (10 pz.) | Fr. 11.50 |
| • Sacchi da 60 litri (10 pz.) | Fr. 19.70 |
| • Sacchi da 110 litri (10 pz.) | Fr. 36.15 |

⁶ Art. abrogato con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

⁷ Art. modificato con OM del 15 dicembre 2020, in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020

⁸ Cpv. modificato con OM dell'11 ottobre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022

⁹ Cpv. modificato con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

¹⁰ Art. modificato con OM del 6 novembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024; precedente modifica con OM 11.10.21

¹¹ Marginale modificata con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

Art. 10 Per i grossi utenti soggetti a pesatura la tariffa, IVA inclusa, è stabilita in Fr. 190.-- la tonnellata.

Tariffe a peso¹²
(Art. 21 cpv. 2 e 5 RGR)

Art. 11 ¹Alle economie domestiche con a carico bambini fino a tre anni d'età sono forniti annualmente a titolo gratuito 20 sacchi da 35 litri.

Forniture gratuite
(Art. 21 cpv. 4 RGR)

²Alle economie domestiche con a carico persone affette da particolari problemi sanitari in relazione ai quali si renda plausibile una forzata produzione straordinaria di RSU sono forniti annualmente a titolo gratuito 30 sacchi da 35 litri.

³I sacchi gratuiti devono essere ritirati presso la Cancelleria comunale entro 30 giorni dall'insorgenza del diritto e successivamente entro la fine di gennaio di ogni anno.

Capitolo III Norme finali

Art. 12 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC.¹³

**Pubblicazione -
rimedi di diritto**

²Contro le relative disposizioni è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Art. 13 ¹La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

**Entrata in vigore e
abrogazione**

²È abrogata l'ordinanza concernente il prelievo delle tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 7 giugno 1993.

¹²Marginale modificata con OM del 14 maggio 2024, in vigore dal 20 giugno 2024

¹³Pubblicata agli albi comunali dal 10 aprile al 24 maggio 2019